



## COMUNE DI BOZZOLO

(Provincia di Mantova)

**ORDINANZA N. 25 DEL 23/06/2021**  
contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000

**OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

### IL SINDACO

**Premesso** che l'enorme, preoccupante e **continuativa** presenza di esemplari di nutria (*Myocastor coypus*) su tutto il territorio di questo Comune, presenza inevitabilmente destinata ad aumentare in maniera esponenziale, posto che questo animale, peraltro non autoctono, ha una capacità riproduttiva molto elevata e non ha antagonisti naturali, può potenzialmente costituire un grave rischio idraulico e pericolo per l'incolumità di cose e persone, in quanto ricava la propria tana scavando gallerie di considerevole diametro e lunghezza presso le rive dei corsi d'acqua (compreso il fiume Oglio) e negli argini dei canali di bonifica, minando seriamente la tenuta delle rive dei corsi d'acqua al transito dei mezzi, essendosi già verificati frane e cedimenti con il conseguente pericolo di ribaltamento dei mezzi medesimi, e compromettendo seriamente la tenuta degli argini dei canali e del fiume Oglio il quale, come noto, è frequentemente soggetto a piene stagionali che sollecitano fortemente la capacità di resistenza dei presidi di difesa idrica, facilitando le infiltrazioni e la formazione di voragini e fontanazzi;

**Considerato** inoltre che la presenza, in misura così elevata, della nutria sul territorio produce danni ingentissimi alle coltivazioni e la conseguente compromissione dei terreni agricoli;

**Constatato** che le catture operate dagli operatori di tipo B con gabbie trappola non hanno minimamente scalfito la presenza di detti animali sul territorio comunale;

**Preso atto** delle numerose segnalazioni da parte di cittadini e operatori del settore agricolo sul consistente aumento della presenza di nutrie sull'intero territorio comunale;

**Dato atto** che il proliferare della specie nutria crea forti preoccupazioni ai cittadini, che temono sia per la tenuta degli argini dei corsi d'acqua, che per le coltivazioni e per la pubblica salute ed incolumità;

**Ritenuto** quindi, nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 7 del Piano provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria, ove indica la modalità di abbattimento con arma da fuoco come complementare ad altre ritenute più efficaci, che comunque questa modalità trova migliore efficacia estendendone l'utilizzo anche nelle ore notturne, ove è più intensa la circolazione di questi animali;

**Stabilito** che detta estensione sarà complementare e temporanea, nonché soggetta alla verifica da parte degli operatori e relativo responsabile, dell'avvenuto sensibile incremento negli abbattimenti;

**Atteso** che la gravità della situazione rende ancora necessario individuare immediati ed efficaci strumenti di controllo della presenza di detta specie alloctona, in quanto trattasi di situazione di emergenza;

**Richiamati:**

- ⇒ il Piano provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) in provincia di Mantova, ai sensi della legge regionale n. 20/2002 e s.m.i. nel testo adeguato alle modifiche apportate alle Linee guida regionali per l'eradicazione della nutria in regione Lombardia, ed in particolare l'art. 12 "Prelievo delle nutrie: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato" ove si dispone che: *"la cattura delle nutrie finalizzata al contenimento ed eradicazione deve essere operata dagli operatori abilitati individuati nel cap. 10, esclusivamente con i mezzi di seguito indicati (...) fucili da caccia ad anima liscia, solo per gli operatori A (...) esclusivamente nel periodo compreso a partire da un'ora prima dell'alba e sino ad un'ora dopo il tramonto (...). È fatta salva la facoltà dei Sindaci di derogare al suddetto orario qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i."*;
- ⇒ l'art. 7 del predetto Piano provinciale (metodi di contenimento) ove al punto 1 si legge: *"Gli abbattimenti con arma da fuoco, dato il naturale comportamento del roditore, per lo più notturno, non consentono di incidere significativamente ed in modo duraturo sulla consistenza della popolazione (...)"*;
- ⇒ la D.G.R. Lombardia 29/05/2018 n. XI/165, con particolare riferimento alle lettere A), B) e C) del punto 2 e la D.G.R. Lombardia 17/12/2020 n. XI/3840;
- ⇒ il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- ⇒ lo Statuto comunale;
- ⇒ la deliberazione giunta n° 57 del 11/06/2021,

**DICHIARA**

quale "emergenza" l'ingente presenza di nutrie sul territorio comunale di Bozzolo e, pertanto:

## ORDINA

- 1) di consentire ed estendere il periodo di cattura di esemplari della specie *Myocastor coypus*, da parte di operatori di tipo A, con fucile da caccia ad anima liscia caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 - della legge n. 157/1992, dalle ore 05:00 alle ore 24:00 (sette giorni su sette) su tutto il territorio comunale, nel rispetto di tutte le prescrizioni già richieste per l'esercizio diurno e di quelle previste per l'emergenza da pandemia Covid-19 (distanziamenti, mascherine, ecc.).

La presente ordinanza è da considerarsi in vigore fino al 15 luglio 2021, fatte salve eventuali proroga e/o revoca qualora se ne ravvisi la necessità.

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

⇒ sia pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet comunale;

⇒ sia trasmessa:

- agli operatori di tipo A di cui all'elenco allegato al presente atto;
- alla Prefettura di Mantova - U.T.G. ([protocollo.prefmn@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmn@pec.interno.it));
- alla Stazione Carabinieri di Bozzolo ([stmn12a340@carabinieri.it](mailto:stmn12a340@carabinieri.it));
- alla Provincia di Mantova ([provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it));
- al Gruppo Carabinieri Forestale Mantova ([cp.mantova@pec.corpoforestale.it](mailto:cp.mantova@pec.corpoforestale.it));
- al Parco Oglio Sud ([ogliosud@pec.it](mailto:ogliosud@pec.it));
- al Consorzio di bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano ([info@navarolo.it](mailto:info@navarolo.it));
- al Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio ([info@dunas.it](mailto:info@dunas.it));
- alla Polizia locale.

## AVVERTE

In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge e con applicazione delle sanzioni specifiche previste.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i. è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia - sezione di Brescia, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Bozzolo, 23/06/2021

Il Sindaco

(Giuseppe Torchio)

**Certificato di pubblicazione all'albo pretorio**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo on Line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 28/06/2021.

Per il Messo Comunale

(Luisa Ferretti)